



Seduta del

16 dicembre 2025

Comunicato il

17 dicembre 2025

Protocollo n.

920/2025

Incarico Horrer

concernente l'aumento degli assegni per i figli

Risposta del Governo

La legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (LAFam; RS 836.2) e l'ordinanza sugli assegni familiari (OAFam; RS 836.21) definiscono tra le altre cose le condizioni quadro per l'ammontare degli assegni familiari (assegni per i figli e assegni di formazione), le persone che danno diritto agli assegni familiari e il finanziamento delle prestazioni, l'esecuzione e le competenze dei Cantoni. Nel Cantone dei Grigioni la legge sugli assegni familiari (LAF; CSC 548.100), nonché le disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF; CSC 548.120) disciplinano l'attuazione della legislazione quadro federale. Le disposizioni cantonali riguardano esclusivamente le persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola e le persone non esercitanti un'attività lucrativa.

Conformemente alle direttive della Confederazione, l'assegno per i figli ammonta ad almeno 215 franchi al mese, l'assegno di formazione ad almeno 268 franchi al mese (art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 LAFam). I Cantoni possono prevedere assegni familiari più alti. Nell'art. 1 cpv. 1 lett. a e b DE LAF il Governo ha fissato la quota minima dell'assegno per i figli a 240 franchi e quella dell'assegno di formazione a 290 franchi al mese con effetto al 1° gennaio 2026. Con questa revisione, dal 2023 il Cantone aumenta per la seconda volta le quote minime degli assegni familiari di 10 franchi. In questo modo il Governo mirava sia a rafforzare l'attrattiva dei Grigioni quale piazza abitativa per le famiglie, sia al contempo a sgravare le imprese affiliate alla cassa di compensazione per assegni familiari cantonale. Le persone esercitanti un'attività lucrativa nel settore agricolo hanno diritto agli assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1). Questi assegni corrispondono alle quote conformemente all'art. 5 LAFam, ovvero 215 rispettivamente 268 franchi al mese. Nelle regioni di montagna è previsto un supplemento di 20 franchi per ciascuna quota. Viene inoltre garantito un assegno per l'economia domestica di 100 franchi.

Gli organi d'esecuzione per gli assegni familiari delle persone esercitanti un'attività lucrativa al di fuori del settore agricolo sono le casse di compensazione per assegni familiari private riconosciute dai Cantoni e gestite da casse di compensazione AVS, nonché la cassa cantonale di compensazione per assegni familiari. Quest'ultima è competente anche per gli assegni per le persone non esercitanti un'attività lucrativa. Gli assegni nell'agricoltura vengono erogati dalla cassa di compensazione cantonale.

Gli assegni familiari per lavoratori dipendenti e indipendenti nel Cantone dei Grigioni vengono finanziati attraverso i contributi salariali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori indipendenti affiliati. Dal 2023 il Governo ha ridotto due volte le relative aliquote di contribuzione rispettivamente di 0,1 e di 0,05 punti percentuali. Dal 1° gennaio 2026 tali aliquote ammontano all'1,50 per cento del reddito soggetto all'AVS (art. 13 cpv. 1 e 2 DE LAF). Conformemente all'art. 16 cpv. 2 LAFam, i contributi versati dai datori di lavoro vengono «calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS», il che non lascia margine per un finanziamento tramite il bilancio generale dello Stato. Tutti i Cantoni finanziano gli assegni familiari per le persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola esclusivamente attraverso contributi versati dai datori di lavoro, fatta eccezione per il Cantone del Vallese, dove partecipano anche i lavoratori dipendenti. Gli assegni per le persone non esercitanti un'attività lucrativa vengono finanziati soltanto dal Cantone, quelli nell'agricoltura in misura di un terzo, se non sono coperti dai contributi versati dai datori di lavoro. Il Cantone può versare indennità supplementari nell'agricoltura e disciplina autonomamente il finanziamento.

Per la cassa cantonale di compensazione per assegni familiari, un aumento degli assegni mensili per i figli da 240 a 325 franchi significherebbe spese supplementari pari a circa 24,4 milioni di franchi e un aumento degli assegni di formazione mensili da 290 a 475 franchi significherebbe spese supplementari pari a circa 18,7 milioni di franchi (totale: 43,1 milioni di franchi). Per le casse di compensazione per assegni familiari private e per le casse di compensazione AVS l'aumento previsto dall'incarico comporterebbe costi supplementari pari a circa 7,3 milioni di franchi rispettivamente 5,6 milioni di franchi (totale: 12,9 milioni di franchi). Partendo da un conto d'esercizio equilibrato della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari, vale a dire che i dispendi annui per le prestazioni corrispondono ai ricavi annui dai contributi, l'aliquota di contribuzione attuale per datori di lavoro e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente andrebbe aumentata dall'1,50 al 2,30 per cento del reddito soggetto all'AVS. Per le persone non esercitanti un'attività lucrativa, il Cantone dovrebbe farsi carico di circa 0,5 milioni di franchi supplementari all'anno. Nell'agricoltura si è posto il problema delle modalità di finanziamento delle indennità supplementari.

Il Governo non ritiene opportuno né un aumento simile dei contributi versati dai datori di lavoro e dalle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente né un nuovo finanziamento tramite contributi dovuti dai dipendenti. Conformemente all'art. 16 cpv. 2 LAFam un finanziamento tramite mezzi generali del bilancio dello Stato non è possibile.

Sulla base di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

Daniel Spadin